

ADM OPEN HEARING
BREXIT: LA DOGANA ASCOLTA LE IMPRESE
6 LUGLIO 2020

A seguito della decisione del Regno Unito (UK) di non richiedere alcuna estensione del periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la normativa e le procedure dell'Unione europea (UE) in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci non troveranno ulteriore applicazione nel Regno Unito. Pertanto, se nel corso del secondo semestre del 2020 i **negoziati per raggiungere un Accordo** – volto a stabilire, tra l'altro, le regole fiscali, doganali ed extradoganali da applicare nelle relazioni tra le Parti – non dovessero produrre risultati sostanziali, diventerebbe sempre più realistica la possibilità che, dal 1° gennaio 2021, gli scambi commerciali tra operatori britannici ed europei debbano essere assoggettati ai dazi e alle formalità doganali (**scenario c.d. "no deal"**).

La prospettiva di poter raggiungere un Accordo che preveda aliquote daziarie preferenziali negli scambi commerciali tra le Parti pone in evidenza la **centralità del tema dell'origine doganale delle merci**. È di tutta evidenza che un Accordo commerciale non comporti, di per sé, l'automatica eliminazione del dazio doganale eventualmente dovuto: le imprese devono, invero, dimostrare che le regole di origine previste da tale Accordo siano soddisfatte per poter accedere ai relativi benefici daziarie.

Va detto che, in ogni caso, **ai fini di una corretta pianificazione doganale**, per le imprese italiane assume notevole rilevanza l'attività di verifica delle operazioni di trasformazione che intervengono nell'ambito della catena globale del valore di ciascun prodotto finito, per valutare se le regole di origine sarebbero, o meno, soddisfatte: invero, l'**impatto finanziario** derivante dal rispetto, o meno, di tali regole di origine, che consentirebbero di accedere a dazi doganali pari allo zero per cento, può risultare particolarmente significativo rispetto all'alternativa di applicare aliquote daziarie anche elevate. Tale attività di verifica assumerebbe, peraltro, rilevanza anche nell'ambito di un eventuale scenario "no deal", dal momento che – diventando "non originario" il contenuto del Regno Unito di materiali e di operazioni di trasformazione – le imprese italiane potrebbero perdere i benefici previsti per gli scambi commerciali con Paesi terzi dagli Accordi preferenziali sottoscritti dall'UE.

Parimenti, in tema di origine doganale delle merci, notevole rilevanza sono destinate ad assumere anche le disposizioni dell'Accordo commerciale UE-UK che dovranno prevedere le regole di "cumulo", l'eventuale presenza (o meno) della *no drawback rule*, le prove dell'origine. Relativamente alle regole di "cumulo", in particolare, il criterio tecnico che sarà adottato – che può variare dalla soluzione "bilaterale" (che tiene conto solo delle trasformazioni effettuate nei territori delle Parti accordatarie), a quella "diagonale" (aperta alle trasformazioni compiute anche in alcuni Paesi terzi), fino a quella "totale" – rischia di estendere i benefici preferenziali anche a operatori extra-UK ed extra-UE, favorendo scenari di concorrenza potenzialmente dannosa per le imprese nazionali (ed unionali).

In tale contesto, risulta estremamente attuale l'**iniziativa di Assonime** che, tramite uno specifico **questionario**, sta effettuando un'indagine conoscitiva fra le imprese Associate per determinare quali **regole di origine**, a loro avviso, possano essere **più adatte a sostenere il sistema produttivo italiano** nell'ambito dei negoziati preparatori dell'Accordo commerciale tra UE e UK. I risultati di questa indagine conoscitiva saranno resi noti non appena disponibili.

Assonime ha istituito già da tempo un Osservatorio sull'impatto della Brexit in una prospettiva di *compliance* doganale e commerciale per meglio recepire il punto di vista delle imprese sulle principali problematiche connesse al definitivo distacco del Regno Unito dall'ambito di applicazione della

normativa dell'Unione europea. Ebbene, le principali indicazioni emerse dalle imprese per attenuare le conseguenze sugli scambi commerciali derivanti dal passaggio del Regno Unito da Stato membro a Paese terzo riguardano la **richiesta di semplificazioni procedurali e finanziarie**.

Sotto il primo profilo, è auspicabile che siano introdotte soluzioni in grado di imprimere significative semplificazioni e accelerazioni nei procedimenti amministrativi volti al **rilascio pressoché immediato di decisioni autorizzative** (relative, ad es., alle operazioni di perfezionamento e ad altri regimi doganali, alle garanzie, etc.), **a beneficio di operatori qualificati per la loro riconosciuta affidabilità** (non soltanto AEO, ma anche soggetti dotati dei medesimi requisiti di *compliance*), prevedendo la possibilità per gli Uffici di procedere *ex post* alle eventuali relative verifiche.

Inoltre, come già prospettato nell'ambito del precedente *Open Hearing* sul tema del rilancio del commercio estero, sarebbe opportuna l'introduzione di apposite **semplificazioni in tema di prove dell'origine**, mediante la previsione di procedure più snelle e di uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale ai fini del riconoscimento dello *status* di esportatore autorizzato e del rilascio dei certificati di circolazione.

Sotto altro profilo, al fine di alleviare gli oneri finanziari a carico delle imprese importatrici che acquistano dal Regno Unito imponenti quantitativi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, si propone di introdurre **l'assolvimento dell'IVA all'importazione attraverso l'ordinario sistema di liquidazione dell'IVA "interna"**, per un limitato periodo di tempo (ad es., 1 anno) e per le sole importazioni di beni provenienti dal Regno Unito.

In pratica, si tratterebbe di computare a debito, nella ordinaria liquidazione IVA, l'imposta accertata e liquidata dall'Ufficio doganale, operando contemporaneamente la detrazione della stessa.

Tale procedura garantirebbe, da un lato, l'assolvimento dell'IVA – e, quindi, la salvaguardia di una risorsa propria dell'Unione europea – liquidata dagli Uffici doganali secondo le regole previste dalla normativa comunitaria e nazionale; dall'altro, consentirebbe alle imprese importatrici di non dover sopportare l'onere finanziario derivante dall'immediato pagamento dell'IVA per ottenere lo sdoganamento delle merci acquistate sul mercato UK e dal "recupero" della stessa solo in un secondo tempo, cioè all'atto della detrazione operata nel mese o trimestre nel quale la bolletta doganale è annotata nel registro di cui all'art. 25 del d.p.r. n. 633 del 1972. Con un provvedimento dell'Agenzia Dogane e Monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, potranno essere stabilite le relative disposizioni di attuazione, anche a presidio della necessaria *compliance* applicativa.

Questa **semplificazione finanziaria, già adottata a regime in altri Stati membri** dell'Unione (Spagna, Portogallo, Romania, etc.), sarebbe, come detto, limitata sul piano sia temporale (per 1 anno) che oggettivo (per le sole importazioni da UK), **non ponendosi, a nostro avviso, in contrasto con i principi posti dalla Direttiva IVA**, considerato che l'art. 211 della Direttiva prevede che *"gli Stati membri possono stabilire che l'IVA dovuta per l'importazione di beni effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d'imposta o da talune categorie degli stessi non sia pagata al momento dell'importazione, a condizione che venga indicata come tale nella dichiarazione IVA redatta conformemente all'articolo 250"*.

Roma, 11 luglio 2020